

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO di SILFISPA

SILFI società illuminazione firenze e servizi smartcity società per azioni (SILFIspa)

Revisione	Data	Contenuti	Approvato
Rev.03	1.07.2024	Agg.to normativo e revisione	<i>Il direttore generale</i>
Rev.02	30.5.2018	Agg.to normativo GDPR Regolamento UE 2016/679	<i>Il direttore generale</i>
Rev.01	18.5.2018	Revisione	<i>Il direttore generale</i>
Rev.00	21.9.2016	Prima emissione	<i>Il direttore generale</i>

Sommario

ART 1.	DEFINIZIONI	3
ART 2.	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE.....	4
ART 3.	OBBLIGHI DEL FORNITORE	4
ART 4.	POLIZZE.....	6
ART 5.	TERMINI CONTRATTUALI.....	6
ART 6.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO – ESCLUSIONI.....	7
ART 7.	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
ART 8.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.....	9
ART 9.	SUBAPPALTO	9
ART 10.	VERIFICHE DI CONFORMITA' – COLLAUDO – C.R.E.	9
ART 11.	MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI.....	10
ART 12.	GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE	11
ART 13.	CORRISPETTIVO.....	12
ART 14.	REVISIONE PREZZI	13
ART 15.	FATTURAZIONE - SPLIT PAYMENT - TRACCIABILITA' - PAGAMENTI.....	13
ART 16.	CESSIONE DEI CREDITI	16
ART 17.	PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	16
ART 18.	PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	17
ART 19.	ANTICORRUZIONE, SEGREGAZIONE COMPETENZE, CONFLITTO DI INTERESSE ..	17
ART 20.	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001.....	18
ART 21.	POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	18
ART 22.	OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI.....	18
ART 23.	NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI	18
ART 24.	RISOLUZIONE - RECESSO	21
ART 25.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	21
ART 26.	COMUNICAZIONI E DOMICILIO.....	21
ART 27.	CONTROVERSIE	22
ART 28.	TUTELA DELLA PRIVACY	22
ART 29.	TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	22
ART 30.	BREVETTI INDUSTRIALI	23
ART 31.	PROPRIETA' DEL SOFTWARE	23
ART 32.	COPYRIGHT	23
ART 33.	REGISTRAZIONE	24
ART 34.	ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	24

ART 1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Appalto (CGA), alle espressioni di seguito elencate, vengono attribuiti i seguenti significati:

Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”): D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii

Committente e/o SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa e/o SILFIspa: è la società “in house”, a capitale interamente pubblico, soggetta al controllo analogo dei soci tramite il Comitato di Controllo analogo, che provvede all'erogazione di servizi impiantistici, informatici e di informazione, nell'ambito di quanto compreso nell'oggetto sociale.

Dal 2021 la società utilizza il nuovo brand **Firenze Smart** che non ne modifica la denominazione sociale.

Fornitore/Appaltatore: il soggetto, individuato in applicazione di uno dei sistemi previsti dal Codice dei Contratti pubblici in vigore indetti da SILFIspa, affidatario delle prestazioni da eseguire per conto della committente che si impegna al rispetto delle clausole di cui alle presenti Condizioni Generali di Appalto.

Subappaltatore: l'operatore economico, diverso dall'Appaltatore, che riceve, da quest'ultimo, l'incarico di eseguire una parte del contratto, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici in vigore e della ulteriore normativa qualora applicabile.

R.T.I.: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

Appalto: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Accordo Quadro: l'accordo, concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Documentazione di gara: qualsiasi documento prodotto da SILFIspa o al quale SILFIspa fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, (bando, disciplinare di gara, modelli di dichiarazione e offerta ecc.).

Contratto: è l'atto o il complesso di atti che definisce e disciplina la tipologia delle attività da eseguire e stabilisce inoltre le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto stesso.

Documentazione Contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (capitolati e relativi allegati, lettere di affidamento, buoni d'ordine, contratto etc., documenti sicurezza: D.U.V.R.I./P.S.C.) che disciplina lo specifico appalto/accordo quadro.

Buono/i d'ordine/i: l'Ordine scritto/il contratto applicativo emesso da SILFIspa ed accettato dal Fornitore a mezzo di conferma dell'ordine stesso, con il quale si richiede al Fornitore di adempiere ad una determinata prestazione. Il Buono d'ordine di norma indica: tipologia di prestazioni/prodotti, modalità e termini di esecuzione, la stima dell'importo concordato tra SILFI spa e il Fornitore, ogni altra informazione necessaria.

Deliverables: qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, codice sorgente, codice oggetto, software, specifica, documentazione, abstract e sommario e altri prodotti e materiali sviluppati specificamente per il Committente e forniti dall'Appaltatore (individualmente dall'Appaltatore, o congiuntamente dall'Appaltatore e dal Committente, o dall'Appaltatore e terze parti) nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Codice Etico e di Comportamento ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del DPR 62/2013: documento che, insieme alle prescrizioni presenti nel Modello Organizzativo, detta le condizioni atte a prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto 231/01.

Cronoprogramma: il programma temporale di esecuzione delle attività con indicazioni dei singoli stati di avanzamento che il Fornitore si impegna a rispettare restando inteso che tali termini sono da considerarsi essenziali

Compenso: importo indicato nell'Ordine/contratto, spettante al Fornitore a titolo di corrispettivo che potrà essere a misura e/o a corpo.

SAL: Stato Avanzamento Lavori (per i lavori).

SAP: Stato Avanzamento Prestazioni (per forniture e servizi).

Certificato di Collaudo: il documento recante l'accettazione delle attività sottoscritto da SILFIsipa e dal Fornitore a seguito della conclusione con esito positivo delle operazioni di collaudo.

CRE: Certificato di Regolare Esecuzione che attesta la rispondenza di quanto commissionato a quanto eseguito.

CEL: Certificato Esecuzione Lavori, redatto su piattaforma ANAC per attestazioni SOA.

ART 2. OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE

Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito più semplicemente CGA), unitamente alla ulteriore documentazione contrattuale (lettera di affidamento/contratto/buoni d'ordine/capitolati/specifica tecnica), stabiliscono i termini e le condizioni che regolano l'esecuzione delle attività affidate da SILFIsipa al Fornitore. Esse sono derogabili soltanto da eventuali condizioni speciali relative a ciascun contratto, debitamente sottoscritte dalle parti, le quali, ove previste, prevarranno sulle presenti.

SILFIsipa si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'esecuzione di qualsiasi affidamento ogni qualvolta il Fornitore non abbia accettato tutti i termini e condizioni stabiliti nelle presenti CGA.

Le presenti Condizioni Generali di Appalto si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni di lavori e servizi.

I Rapporti fra le parti sono regolati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Appalto di SILFIsipa;
- dalle disposizioni di cui al Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- dalla ulteriore normativa applicabile.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente, per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di contraddittorietà apparente ed effettiva tra gli atti contrattuali, si applicano i criteri di interpretazione di cui al Codice Civile e, ove permanga, le previsioni saranno applicate e interpretate in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento sul quale, sarà operata valutazione da parte della Stazione Appaltante sentiti il RUP e il DEC.

ART 3. OBBLIGHI DEL FORNITORE

OBBLIGHI GENERALI

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi allegati nonché nel rispetto di quanto indicato all'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali di Appalto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nei documenti contrattuali. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico le cui prestazioni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti di SILFIspa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nella documentazione contrattuale e negli atti di gara e/o nei singoli Buoni d'ordine;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Committente, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti CGA;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate da SILFIspa per l'esatto adempimento delle prestazioni affidate;
- comunicare tempestivamente a SILFIspa le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto/buoni d'ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre alla Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni;
- a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati a SILFIspa o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;
- ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui SILFIspa tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabilite dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in vigore;
- assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne SILFIspa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle prestazioni oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con SILFIspa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di SILFIspa continueranno ad essere utilizzati dal personale di SILFIspa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di SILFIspa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da SILFIspa e/o da terzi autorizzati. A tal proposito, qualora si renda necessario per consentire una formulazione dell'offerta che tenga conto di tutti gli elementi, potrà essere previsto un sopralluogo presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ivi inclusi i requisiti previsti dal Codice fino al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a SILFIspa della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a SILFIspa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a SILFIspa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni contrattuali dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di SILFIspa.

Le prestazioni oggetto del contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto SILFIspa potrà affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto in merito dal Codice.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme di SILFIspa.

ART 4. POLIZZE

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

In caso di richiesta di cauzione provvisoria e definitiva le stesse saranno soggette a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

Nei casi consentiti dalla vigente normativa, SILFIspa non richiederà la garanzia provvisoria e definitiva.

ULTERIORI POLIZZE

Per particolari tipologie di prestazioni, SILFIspa si riserva di chiedere ulteriori polizze a garanzia del corretto adempimento delle stesse e per gli eventuali rischi/danni derivanti a terzi o alla committente dalla loro esecuzione.

I massimali e le garanzie richieste per tali polizze saranno dettagliatamente specificati nei documenti di gara.

ART 5. TERMINI CONTRATTUALI

La durata dell'affidamento compreso l'eventuale periodo di proroga, verrà specificata negli atti attinenti l'eventuale procedura di gara, nella formalizzazione dell'affidamento e/o nel Buono d'Ordine.

Alla data di scadenza del contratto, qualora prevista nello stesso, è data facoltà alla SILFIspa, ove vi siano i presupposti, di prorogare il contratto, secondo quanto previsto in merito dal Codice.

Nel caso in cui SILFIspa si avvalga della facoltà sopra richiamata, il Fornitore è obbligato ad effettuare le prestazioni richieste fino a nuova scadenza e senza maturare alcun diritto o compenso particolare oltre, ovviamente, quello relativo al pagamento di quanto eseguito salvo eventuali diverse disposizioni legislative in merito a criteri di adeguamenti prezzi.

Non è previsto il tacito rinnovo a pena di nullità dello stesso contratto.

ART 6. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO – ESCLUSIONI

SILFIspa applicherà quanto previsto dal Codice e dalla ulteriore normativa vigente in merito.

ART 7. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

REGOLE GENERALI

L'esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione dello stesso poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni in esso contenute o che formeranno oggetto degli eventuali contratti specifici applicativi/BdO che saranno inviati dalla committente.

L'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto del contratto e/o degli eventuali contratti specifici applicativi/buoni d'ordine non avendo obbligo, né diritto di eseguire, prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente.

Tutte le prestazioni che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), termini di esecuzione/consegna, modi, luoghi di esecuzione/consegna, prescrizioni particolari relative all'imballaggio dei materiali (in caso di forniture), uso di materiali specifici (in caso di servizi e lavori), uso di attrezzature specifiche per materiali ingombranti, eventuali penali (qualora in deroga alle presenti condizioni), saranno precisati nel contratto o di volta in volta negli eventuali singoli contratti specifici applicativi/BdO e limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti.

Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del contratto.

Gli eventuali contratti applicativi/ buoni d'ordine, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro/appalto, si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore.

Non saranno comunque ammesse prestazioni parziali, se non previa espressa e preventiva autorizzazione di SILFIspa, né difformi da quanto indicato negli eventuali contratti specifici applicativi/Buoni d'Ordine.

E' fatto obbligo all'esecutore di attrezzarsi con mezzi di comunicazione (fax, pec e cellulari) affinché il proprio personale possa essere contattato dai tecnici della SILFIspa in ogni momento durante la fase di esecuzione delle prestazioni.

FORNITURA DI BENI

I materiali da impiegare e fornire devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia e nelle specifiche tecniche ove esistenti.

In mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, anche in rapporto alla funzione cui sono destinati.

Consegne

I beni dovranno essere sempre accompagnati da una distinta di consegna o documento di trasporto merci.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della consegna, nonché i rischi di perdite e i danni ai beni oggetto della fornitura derivanti dall'imballaggio, dal trasporto (qualunque siano le modalità convenute per la spedizione), fino

alla consegna presso la sede indicata da SILFIspa. E' responsabilità del Fornitore provvedere a sue spese alla sostituzione dei materiali danneggiati durante la consegna.

Quando il contratto prevede la consegna di prodotti chimici o pericolosi, l'Appaltatore è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica e/o di sicurezza il cui contenuto sia idoneo a consentire a SILFIspa di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. 81/08.

In caso di inadempimento di tale obbligazione, SILFIspa si riserva di sospendere i pagamenti.

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura, rischio e spese dell'esecutore, presso una delle seguenti sedi:

- Sede SILFIspa di Via Dei della Robbia, 47 – 50132 Firenze (FI) – Tel. 055/575396;
- Sede SILFIspa di Via Mayer, 4 – 50134 – Firenze (FI) - Tel. 055/575396;
- Sede SILFIspa Via Reginaldo Giuliani 250 – 50146 Firenze (FI) - Tel. 055/575396;
- Sede SILFIspa Via Cavour, 1- 50129 Firenze (FI) - Tel. 055/575396;
- Eventuale altra destinazione nel comune di Firenze o comuni confinanti.

Ogni singolo Contratto applicativo/buono d'ordine potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte).

Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà al momento della consegna degli stessi e previa verifica della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato.

Scarico materiali

Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio.

Imballaggio

L'esecutore potrà predisporre l'imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile l'utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimentazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui ai relativi decreti del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili.

Gli eventuali euro pallet, ove richiesti, saranno restituiti al fornitore che dovrà ritirarli a propria cura e spese, oppure avviati a recupero a cura di SILFIspa.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda a quanto specificato nei contratti di appalto/accordo quadro e/o nei singoli contratti applicativi/BdO.

Riprese aeree

In caso di riprese aeree, l'esecutore si assume altresì ogni responsabilità relativa al rispetto della regolamentazione vigente EASA / ENAC sia nello svolgimento del servizio sia in merito al contenuto dei filmati. In questi casi, tutte le comunicazioni alle forze dell'ordine e alle autorità competenti sono a carico dell'esecutore, che solleva SILFIspa da qualsiasi responsabilità in materia.

Software

Ogni prodotto software realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi, alle normative vigenti (vedi accessibilità), ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilità, prestazionali, manutenibilità, ecc.) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software.

Per tutto il software rilasciato il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La documentazione deve rispondere a requisiti di accuratezza, comprensibilità e più in generale usabilità.

PRESTAZIONI DI LAVORI

Per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda a quanto specificato nei contratti di appalto/accordo quadro e/o nei singoli contratti applicativi/BdO.

ART 8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

La cessione del contratto è nulla fatte salve le deroghe previste dal Codice e relativi eventuali allegati.

ART 9. SUBAPPALTO

Il subappalto sarà concesso nelle forme e nei modi previsti dal Codice.

Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a SILFIsipa, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate alla Committente.

ART 10. VERIFICHE DI CONFORMITA' – COLLAUDO – C.R.E.

REGOLE GENERALI

SILFIsipa provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dal Codice e relativi eventuali allegati, ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Il contratto in caso di appalto e i singoli contratti applicativi/BdO in caso di accordo quadro, potranno prevedere verifiche di conformità e collaudi in corso d'opera specifici in relazione alla tipologia di prestazione da eseguire tenuto anche conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le verifiche di conformità parziali delle prestazioni, ove previste, saranno irrilevanti ai fini della valutazione complessiva della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

A seguito dell'emanazione del C.R.E./Collaudo, SILFIsipa procederà, ove presenti, allo svincolo delle ritenute della cauzione definitiva secondo le modalità previste dal Codice.

Nel caso in cui le attività di verifica diano esito negativo, SILFIsipa, in conformità a quanto previsto nel relativo articolo delle presenti CGA, si riserva di risolvere il contratto/contratto applicativo.

Per quanto ivi non riportato, si rinvia a quanto previsto dal Codice e alla ulteriore normativa vigente in materia.

FORNITURE DI BENI

SILFIsipa si riserva di effettuare verifiche anche a mezzo di specifiche prove previste dalle norme tecniche applicabili presso laboratori di fiducia, al fine di verificare la rispondenza dei materiali forniti, alle caratteristiche richieste.

I costi sostenuti da SILFIsipa per prove e analisi di campioni presso Istituti Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente sono a carico del Fornitore qualora i risultati delle stesse evidenzino difformità rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore rispetto alle prescrizioni richieste.

Inoltre SILFIsipa si riserva di richiedere successivamente certificazioni fornite dal costruttore in merito alla rispondenza alle norme tecniche applicabili.

FORNITURA DI SOFTWARE

Le prestazioni richieste si intenderanno regolarmente eseguite quando le attività e/o i Deliverables oggetto del Contratto/contratti applicativi/BdO avranno soddisfatto i criteri di accettazione ivi indicati mediante formale approvazione da parte di SILFIsipa.

Resta esclusa l'accettazione tacita delle prestazioni. In particolare non potranno valere come accettazione:

- la mancata partecipazione a fasi di verifica eventualmente previste;
- il mero esercizio provvisorio del software sviluppato;

- la mera consegna di Deliverables al Committente e/o il completamento delle attività indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o non abbia opposto eccezioni ovvero formulato osservazioni di alcun tipo.

PRESTAZIONI DI LAVORI

I C.R.E. potranno essere emessi (salvo diverse disposizioni contrattuali in deroga alle presenti CGA):

- Parziali in corso di contratto per i lavori eseguiti e terminati nel primo semestre dell'anno, presumibilmente emesso a luglio;
- Parziali in corso di contratto per i lavori eseguiti e terminati nel secondo semestre dell'anno, presumibilmente emesso nel gennaio seguente;
- Finale, a termine del contratto.

È facoltà sia dell'esecutore e sia della stazione appaltante, in ragione del valore effettivo da svincolare, il cui importo sia relativamente di modesta entità, accorpare un CRE parziale al CRE del semestre successivo.

Il CRE deve riportare chiaramente le indicazioni dei lavori terminati a cui si riferiscono le garanzie emesse, sia sotto forma di elenco dei contratti applicativi ad esso associato, sia sotto forma di libretti di misura ad esso associato.

Il CRE finale, compreso il conto finale, viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

Qualora durante le verifiche per l'emissione del CRE venissero accertati i difetti, l'esecutore sarà tenuto, secondo le disposizioni del Codice, ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

L'esecutore dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità delle prestazioni cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo/RUP determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'esecutore.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice e relativi eventuali allegati, il CRE assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Si applicheranno gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'esecutore sarà tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera alla stazione appaltante.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'esecutore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.

ART 11. MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Il Fornitore non potrà introdurre variazioni, ovvero addizioni, rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto da SILFIsipa, se rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti CGA si rimanda a quanto disposto dal Codice .

Delle variazioni apportate dal Fornitore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, ovvero essere eseguita a cura di SILFIsipa e a spese del Fornitore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante.

Quanto all'addebito al Fornitore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute da SILFIsipa per i pagamenti in acconto e a saldo delle prestazioni eseguite.

ART 12. GARANZIE PER VIZI ED EVIZIONE

In generale, il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi di qualsiasi natura, occulti e non, per un periodo di 12 mesi (salvo diverse pattuizioni previste nella documentazione contrattuale) decorrenti dalla data di ultimazione delle prestazioni salvo quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto di appalto e/o nei singoli contratti applicativi/BdO.

Nel caso in cui nel predetto periodo di garanzia, SILFIspa rilevasse l'esistenza di vizi e/o difformità, dovrà inviare al Fornitore debita comunicazione scritta entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta e avrà la facoltà, a sua totale discrezione, di richiedere, alternativamente e fatto salvo, in ogni caso, qualsiasi ulteriore risarcimento del danno:

- che i predetti vizi e/o difformità siano eliminati a cura e spesa del Fornitore; in tal caso il Fornitore avrà l'obbligo di attivarsi al fine di provvedere tempestivamente all'eliminazione delle difformità e dei vizi notificati ovvero alla riparazione e/o sostituzione delle parti non correttamente funzionanti entro il termine indicato da SILFIspa;
- nel caso in cui il Fornitore non provvedesse alla richiesta di eliminazione delle difettosità rilevate da SILFIspa, quest'ultima avrà la facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi, a spesa del Fornitore, fatto salvo il rimborso di ogni costo sostenuto e/o ogni danno eventualmente subito;
- che il compenso sia proporzionalmente diminuito e, comunque, compensato con ogni voce di danno o costo patito da SILFIspa ferma la responsabilità del Fornitore per ogni richiesta risarcitoria avanzata da SILFIspa in via residuale.

Fatta salva l'ipotesi di eliminazione dei difetti da parte di SILFIspa, il Fornitore garantisce in ogni caso che le opere rifatte/riparate e/o sostituite saranno a loro volta coperte dalla medesima garanzia per un 12 mesi salvo diverse pattuizioni previste nella documentazione contrattuale decorrente dalla data di accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione da certificarsi con un apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Garanzie specifiche per fornitura software

In caso di fornitura di software, eventuali anomalie, difettosità residue non intercettate durante le fasi di test del fornitore e/o di verifiche di conformità/collaudato di SILFIspa, riscontrabili sulle funzionalità realizzate e/o modificate durante l'intera fornitura, devono essere rimosse come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore.

Pertanto, l'impresa dovrà garantire la tempestiva rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti nei tempi indicati dal Committente in successivo appalto specifico.

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo.

Deve essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:

- gli oggetti software nuovi e/o modificati;
- le basi dati / flussi dati deteriorati come ripercussione dei difetti;
- la documentazione a corredo al software.

La garanzia opera:

- per tutto il periodo di erogazione dei servizi relativamente a tutto il sw collaudato (o forma equivalente) in tale periodo (esempio: nel caso di un AS di 60 mesi di cui gli ultimi 12 di garanzia sul sw dell'ultimo anno, tutto il software realizzato/modificato dal fornitore dal 1° al 48° mese, sarà in garanzia per tutti i 48 mesi);
- per una durata massima di ulteriori dodici mesi successivi per tutti i prodotti collaudati (o forma equivalente) nel corso dei dodici mesi precedenti; tale durata viene fissata dal Committente in funzione della durata dell'AS con un criterio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'ammontare degli sviluppi effettuati, alla qualità del software ed alla loro criticità (nell'esempio sopra riportato, il software rilasciato/modificato dal 37° al 48° mese sarà in garanzia per 12 mesi, dal 49° al 60° mese).

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Committente restare estranea ai rapporti tra l'impresa e le ditte fornitrici.

ART 13. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore per ciascuna prestazione si intende omnicomprensivo ed è già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria attività atta a garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e degli eventuali singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- assemblaggio, fornitura, trasporto e consegna presso la sede aziendale SILFIspa o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato;
- spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire;
- mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura;
- spese di emissione fatture, documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione;
- oneri fiscali;
- spese per formazione laddove non diversamente previsto nella documentazione contrattuale;
- spese di trasferta (vitto alloggio e ogni altro onere relativo accessorio).

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa.

I corrispettivi, indicati nei contratti e nei Buoni d'ordine applicativi, si riferiscono a prestazioni prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla documentazione contrattuale per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa (si veda successivo articolo REVISIONE PREZZI).

SILFIspa, ove previsto nei documenti di gara iniziali, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

FORNITURE DI BENI/SERVIZI SUPPLEMENTARI

Laddove previsto nella documentazione contrattuale, per eventuali prestazioni SUPPLEMENTARI ovvero analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità.

Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato.

Ove opponga tempestivo motivato rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore.

In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

FORNITURE DI BENI/SERVIZI COMPLEMENTARI

Laddove previsto nella documentazione contrattuale, per eventuali forniture di eventuali beni/servizi COMPLEMENTARI ovvero diversi da quelli oggetto del Contratto si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei

prezzi di mercato e dei prezzi di listino per la tipologia di beni scelta e della percentuale media di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione.

La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Ove non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato.

Ove opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore.

In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecutore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.

LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI

Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori, a causa di situazioni impreviste ed imprevedibili o di sopravvenute modifiche normative e/o strutturali, si rendano necessarie lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo nella documentazione contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.

In tal caso l'esecutore si asterrà dall'eseguire le lavorazioni e dall'usare i materiali di cui sopra in attesa della formazione dei nuovi prezzi e di uno specifico ordine da parte della DLL di SILFIspa.

Alla sopravvenienza delle lavorazioni o componenti imprevisti, la DLL informerà preventivamente il Responsabile Unico del Procedimento di SILFIspa e provvederà alla formazione dei nuovi prezzi, eseguendo una analisi avente a riferimento i prezzi del prezzario interno della stazione appaltante in subordine il prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana (ultima edizione).

Eseguita la suddetta analisi, la DLL sottoporrà i nuovi prezzi all'approvazione del RUP e, una volta approvati dal RUP, li comunicherà per accettazione all'esecutore insieme all'ordine di esecuzione di cui sopra.

Sul nuovo prezzo sarà comunque applicato, per ogni articolo elementare di analisi del nuovo prezzo, il ribasso offerto per ogni capitolo del prezzario espresso in gara per gli articoli già presenti, e il ribasso medio di gara ai prezzi del prezzario regionale vigente applicati come articoli elementari nel caso vengano utilizzati nell'analisi del nuovo prezzo.

ART 14. REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi.

Si rinvia per quanto ivi non previsto, alle disposizioni del Codice e alle disposizioni della ulteriore normativa vigente in materia.

ART 15. FATTURAZIONE - SPLIT PAYMENT - TRACCIABILITA' - PAGAMENTI FATTURAZIONE

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse, salvo specifiche deroghe normative, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le regole tecniche fissate dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture trasmesse con modalità differenti non saranno considerate fiscalmente valide e si intenderanno pertanto non emesse. Le fatture dovranno essere inviate a SILFIspa come fatture verso PA (Pubblica Amministrazione). Ai fini di consentire di ottemperare all'obbligo sopra descritto, si indica il Codice Univoco di SILFIspa: **7Q6TFS**, rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI) e l'indirizzo PEC è il seguente: fatturefirenzesmart@pec.it.

SILFIspa in qualità di società in house (in controllo pubblico) assimilata ad una PA, ha facoltà di rifiutare le fatture pervenute nei termini previsti.

Nella documentazione specifica di affidamento/gara, saranno indicati i documenti necessari per poter procedere alla fatturazione. In via generale il Fornitore dovrà redigere tutta la documentazione eventualmente richiesta dalla

documentazione contrattuale e nello specifico in sede di invio dei buoni d'ordine (documenti di trasporto, rapporti di intervento, libretti di misura ecc) al fine di ricevere il benestare da parte di SILFIspa alla fatturazione.

I documenti potranno essere integrati con documentazione di SILFIspa che accerti la regolare esecuzione di quanto eseguito.

In ogni caso, il Fornitore, salvo diverse indicazioni, dovrà emettere fattura solo successivamente alla verifica della regolarità della prestazione effettuata da parte di SILFIspa.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite da SILFIspa negli eventuali singoli buoni d'ordine:

- il riferimento al numero di pratica (OFA);
- il numero degli eventuali buoni d'ordine cui la prestazione si riferisce (OF);
- il CIG (Codice Identificativo Gara);
- il CUP (Codice Unico di Progetto), ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle SILFIspa;
- in caso di lavori, il numero di stato avanzamento lavori;
- **in caso di applicazione delle ritenute, l'indicazione esplicita dell'importo delle stesse (imponibile con a dedurre il valore ritenute).**

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto, quando trattasi di prestazione periodica continuativa, sarà fatturato con cadenza mensile riepilogativa degli acquisiti/prestazioni eseguiti nel mese di riferimento. Il Fornitore in questo caso dovrà emettere fattura relativa alle prestazioni effettivamente prestate il mese precedente.

In caso di prestazioni continuative SILFIspa si riserva di prevedere nei contratti una fatturazione con cadenza trimestrale o semestrale.

Per i lavori, servizi e forniture con posa in opera si fa espresso rinvio ai singoli contratti in cui saranno specificati gli importi che consentiranno la maturazione dei SAL/SAP.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., la fattura nei confronti di SILFIspa dovrà essere emessa esclusivamente dalla capogruppo/mandataria per l'intero ammontare delle prestazioni eseguite. Salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di SILFIspa.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, su richiesta, copia delle fatture emesse da tutte le imprese raggruppate nei confronti della mandataria e delle relative quietanze di pagamento.

Resta in ogni caso fermo quanto ulteriormente previsto in materia dal Codice.

SPLIT PAYMENT

SILFIspa, ai sensi del D.L. n.50/2017, rientra nel campo di applicazione dello "Split Payment". Pertanto le fatture ricevute dovranno riportare la dicitura: "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

SILFI spa verserà quindi direttamente all'Erario l'IVA indicata dai fornitori e pagherà a quest'ultimi soltanto l'imponibile.

TRACCIABILITA'

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto di appalto ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.).

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Il Fornitore è tenuto a comunicare a SILFIspa gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo.

La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'appalto.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione ad eventuali subappaltatori/subcontraenti, relativi al contratto di cui trattasi e pertanto, il Fornitore, si impegna ad inviare a SILFIspa copia dei contratti instaurati tra il Fornitore stessa e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti (anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione), e a dare immediata comunicazione a SILFIspa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Resta inteso che il presente contratto verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In considerazione di quanto sopra, si considera valida, salvo comunicazioni contrarie, la dichiarazione sostitutiva a termini di legge relativa alla comunicazione degli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto, inviata dal Fornitore in sede di qualifica fornitori. Si precisa che non verranno prese in considerazione indicazioni di coordinate bancarie/banche di appoggio diverse da quelle di cui alla dichiarazione sostitutiva, anche laddove indicate in fattura.

Il CIG comunicato, dovrà essere riportato sullo strumento finanziario scelto per il pagamento da parte di SILFIspa.

Si informa comunque che nelle fatture emesse dal Fornitore dovrà essere tassativamente riportato quanto segue:

- l'indicazione del suddetto conto dedicato;
- il CIG comunicato, numero che sarà a sua volta riportato da SILFIspa al momento del pagamento della fattura stessa sul bonifico bancario come sopra indicato.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

PAGAMENTI

I pagamenti avverranno, salvo deroghe previste negli specifici documenti contrattuali, con bonifico bancario a 60gg DFFM. Il termine di 60 giorni è giustificato da ragioni oggettive, dovute alla tempistica dei flussi finanziari dagli enti soci a SILFIspa.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte di SILFIspa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso il Fornitore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

Si precisa quanto segue:

- laddove per qualsivoglia motivo non attribuibile a SILFIspa, i pagamenti non possano essere effettuati a fine mese, saranno effettuati entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo;
- nel caso in cui il giorno 15 cada in un giorno festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo;
- laddove la scadenza ricada nel mese di agosto (fine) si procederà con la relativa liquidazione nei primi 15 (quindici) giorni di settembre.

Rimane inteso che SILFIspa prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (**D.U.R.C.**) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

SILFIspa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ai tempi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

SILFIspa procederà, prima di procedere al pagamento del corrispettivo alle verifiche, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

SILFIspa non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti al rispetto dei tempi necessari per gli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

In caso di aggiudicazione ad un R.T.I. il pagamento da parte di SILFIspa sarà effettuato esclusivamente nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza.

ART 16. CESSIONE DEI CREDITI

SILFIspa accetta la cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti solo ed esclusivamente nelle forme e modi previsti dal Codice e relativi eventuali allegati.

ART 17. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel contratto/contratti applicativi, saranno contestati al Fornitore per iscritto da SILFIspa.

In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a SILFIspa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a SILFIspa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee ad insindacabile giudizio di SILFIspa a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel contratto/contratti applicativi a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. SILFIspa potrà per l'applicazione delle penali avvalersi della garanzia prestata a proprio favore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

SILFIspa potrà inoltre compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

SILFIspa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto/contratto attuativo. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto/contratto attuativo, potrà trovare applicazione quanto previsto al successivo articolo inerente la risoluzione contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto/contratto attuativi, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e non preclude il diritto di SILFIspa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Fatto salvo quanto sopra indicato o quanto eventualmente indicato nei singoli contratti/contratti attuativi, SILFIspa si riserva la facoltà di applicare le penali secondo le modalità e i criteri di seguito meglio indicati:

FORNITURE:

- **Ritardi nella consegna**

Nel caso di mancato rispetto delle consegne, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella consegna dei materiali previsti nei singoli “Buoni d’Ordine”, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto corrispondente. Nel caso di ripetuti ritardi, in ragione della gravità del danno sofferto da SILFIspa la stessa potrà avvalersi della “Clausola risolutiva espressa” alla quale si fa integrale rimando.

- **Fornitura di prodotti difformi**

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, SILFIspa si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati da SILFIspa. In caso di ritardo nella sostituzione, SILFIspa potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
- restituire la merce al Fornitore, che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, SILFIspa si riserva di considerare risolto il contratto.

SERVIZI

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti e concordati di volta in volta per le varie tipologie di servizio affidate, per cause imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, per ogni giorno naturale successivo e consecutivo di ritardo nella esecuzione verrà applicata una penale del 2% dell’ammontare netto corrispondente salvo diverse pattuizioni previste nei documenti di gara/contrattuali in deroga o integrazione alle presenti CGA.

LAVORI

Per le attività rientranti in questa tipologia di affidamento, si rimanda a quanto prescritto dai documenti di gara/contrattuali.

ART 18. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In linea generale, il procedimento di applicazione delle sanzioni è equiparato a quello delle penali.

Fatto salvo quanto eventualmente indicato nei singoli contratti/contratti attuativi, SILFIspa si riserva la facoltà di applicare le sanzioni secondo le modalità e i criteri di seguito meglio indicati:

Sanzioni per inosservanza obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

SILFIspa applicherà al Fornitore sanzioni contrattuali che determineranno riduzione del corrispettivo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) qualora a seguito di verifiche riscontri la presenza di subappaltatori e/o subcontraenti nei confronti dei quali lo stesso Fornitore non abbia assunto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme le ulteriori sanzioni e conseguenze previste dalla legge 136/2010.

Sanzioni per inadempimenti lievi circa gli obblighi di condotta previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” di SILFIspa:

Per i casi meno gravi di inosservanza del “*Codice Etico e di comportamento*” di SILFIspa (come nello stesso previste) saranno applicate sanzioni valutate per il caso specifico da SILFIspa, attenendosi al proprio codice sanzionatorio.

Nei documenti contrattuali potranno essere previste tipologie differenti in aggiunta a quelle ivi indicate.

ART 19. ANTICORRUZIONE, SEGREGAZIONE COMPETENZE, CONFLITTO DI INTERESSE

SILFIspa attua la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla normativa di attuazione (in particolare: D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), uniformandosi alle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Al fine di assicurare massima trasparenza ed obbiettività alle procedure, SILFIspa assicura all’interno della stessa procedura la distinzione, ove possibile e consentito, delle funzioni nel rispetto della propria organizzazione.

SILFIspa assicura piena attuazione alla disciplina di prevenzione del conflitto di interessi, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice e relativi eventuali allegati.

ART 20. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001

Nelle procedure e nei contratti di cui alle presenti CGA, sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nelle “Misure organizzative di prevenzione della corruzione” (MOGPC) di SILFIspa pubblicati sul sito aziendale. In particolare viene fatto espresso riferimento all’assenza di conflitto di interessi e al divieto di *pantouflage*, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché più in generale, a comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 così come integrato dal DPR 62/2013 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’Affidatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice Etico e di Comportamento di SILFIspa, nonché nelle “Misure organizzative di prevenzione della corruzione” (MOGPC) e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla medesima ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il testo dei suddetti documenti è consultabile sul sito internet <https://www.firenzesmart.it/societa-trasparente>.

Alla luce di quanto sopra, l’Affidatario dichiara di avere preso conoscenza e di impegnarsi a rispettare le regole ivi prescritte, nonché di assicurare la diffusione e conoscenza delle suddette regole a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano con esso.

ART 21. POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SILFIspa in conformità alla norma ISO 45001 ha implementato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro al fine di soddisfare i requisiti definiti dalla legge e dalla Politica aziendale in materia di Qualità e Salute e Sicurezza sul lavoro.

Nelle procedure e nei contratti di cui alle presenti CGA, sono recepite le indicazioni prescrittive contenute nella POLITICA PER LA QUALITA’ E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFIspa pubblicata sul sito istituzionale <https://www.firenzesmart.it/>.

Il Fornitore dovrà impegnarsi ad adottare una condotta in linea con i principi della suddetta politica.

ART 22. OBBLIGHI CONCERNENTI LA SICUREZZA PER LA CONSEGNA DI BENI, ATTREZZATURE, SOSTANZE, PREPARATI E DPI

Prima di effettuare la consegna di un bene è obbligatorio che il Fornitore prenda contatto, sia in caso di consegna presso il nostro magazzino che presso altro sito, con il soggetto indicato in corso di affidamento e/o invio Buono d’Ordine al fine di definire chiaramente le modalità di accesso al sito per le operazioni di scarico.

Tutti i beni consegnati devono essere corredati dalle note previste per legge ovvero:

- per i beni ed attrezzature: manuale d’uso, d’istruzione e manutenzione, informazioni di sicurezza, dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, disegni/schemi ed eventuali altre prescrizioni del fabbricante;
- per gli agenti chimici: la scheda di sicurezza prodotto redatta in italiano;
- per i DPI: dichiarazione di conformità UE e relativo marchio sul prodotto, nota informativa e documentazione tecnica.

ART 23. NORMATIVE VIGENTI E FUTURE DA RISPETTARE IN MATERIA DI CONDUZIONE DEI CANTIERI, ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E PREVENZIONE INFORTUNI

- PER TUTTI:

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le normative vigenti e future in materia antinfortunistica e di igiene sul lavoro ed all’attuazione delle procedure e disposizioni nelle stesse previste. In particolare, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, dichiara di aver adempiuto a quanto previsto dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. In particolare il Fornitore dovrà:

- ❑ garantire l'osservanza delle norme in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, compreso l'utilizzo di tutti i DPI che i lavoratori dovranno indossare sui cantieri.
- ❑ cooperare con la società in merito alla sicurezza sul lavoro, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze qualora il Fornitore e la società si trovino a lavorare contemporaneamente nell'esecuzione dei lavori.
- ❑ provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di pronto soccorso aziendale (D.M.388/2003), in particolar modo prendendo i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto del proprio personale infortunato.
- ❑ provvedere a sottoporre i suoi lavoratori a sorveglianza sanitaria e, in particolare, a tutti i controlli periodici in tema di accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Provvedimento rep. n. 99/CU del 30/10/2007 e Provvedimento rep. n. 178/CSR del 18/09/2008) e di rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (L.125 del 30/03/2001 e Provvedimento rep. n. 2540 del 16/03/2006) per i lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Inoltre, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Fornitore attesta di aver valutato i propri rischi specifici esistenti nell'ambito degli interventi richiesti e di essere edotto delle misure messe in atto dalla società anche in forza di quanto emergerà nell'incontro preventivo di coordinamento tra le parti in conformità con l'art.26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della LR 38/2007.

- **PER LAVORI:** nei cantieri dove verranno eseguiti i lavori oggetto dell'attività di SILFIspa esistono possibili situazioni di rischio, in sintesi di seguito segnalate:

- ❑ Possibile caduta di materiali dall'alto.
- ❑ Presenza e movimentazione di mezzi di trasporto e, in generale, della circolazione stradale cittadina; in tali situazioni è necessario fare ricorso a segnaletica stradale idonea e ad indumenti ad alta visibilità come previsto dalla vigente normativa.
- ❑ Possibile esposizione al rumore; per quanto attiene il livello personale di esposizione al rumore, nel caso di uso di macchine rumorose (es. martello pneumatico) si ricorda che è prescritto l'uso di dispositivi di protezione acustica (cuffie, tappi per le orecchie).

Sul cantiere è sempre previsto l'uso del casco.

La descrizione delle attività previste, i rischi individuati e le relative misure di prevenzione e protezione stabilite per le attività interferenti sono riportate, ove previsto, nel PSC. L'appaltatore, ove previsto, dovrà fornire il proprio POS/PSS, dovrà attenersi a quanto riportato nel PSC e a quanto stabilito in sede di coordinamento delle attività sui temi di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per le lavorazioni di trattamento pali e/o misure di corrosione, le stesse non dovranno essere concomitanti con le lavorazioni di impiantistica elettrica, al fine di prevenire ed eliminare qualunque rischio dovuto ad eventuali interferenze che possano verificarsi tra l'ambiente di lavoro ed, eventualmente, tra i lavoratori di SILFIspa ed i lavoratori del Fornitore.

Il personale occupato nell'espletamento di quanto affidato dovrà essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, recante i dati seguenti: 1) generalità del lavoratore, 2) data di assunzione, 3) datore di lavoro, nonché in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Questo obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che devono provvedervi per proprio conto e nel cui tesserino dovrà essere indicato anche il committente.

Il Fornitore prima dell'inizio delle attività, unitamente all'invio del POS Piano Operativo di Sicurezza, dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile della Sicurezza, di comprovata capacità ed esperienza, che verrà incaricato di eseguire apposito sopralluogo per prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare.

Fermo restando che SILFIspa e il Fornitore sono soggetti giuridici autonomi e distinti tra loro, aventi ciascuno specifiche e separate responsabilità sulle rispettive organizzazioni imprenditoriali, il Fornitore è tenuto a comunicare con tempestività a SILFIspa gli infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle attività nei confronti dei propri dipendenti e/o di terzi, specificandone le cause, le modalità e l'entità dei danni. Il Fornitore è tenuto a comunicare con immediatezza a SILFIspa le eventuali visite ispettive promosse dalle Autorità competenti in materia di sicurezza connesse, anche solo indirettamente, all'esecuzione delle attività, nonché a consegnare a SILFIspa, dietro sua richiesta, copia della denuncia inoltrata all'Inail e la relativa documentazione a corredo.

Il Fornitore si impegna a mantenere manlevata e indenne SILFIspa nel caso in cui quest'ultima dovesse sostenere qualsivoglia onere in conseguenza delle violazioni degli obblighi di cui alle previsioni ivi riportate.

In materia ambientale il Fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare in materia di:

- ☐ Emissioni acustiche
- ☐ Emissione di polveri
- ☐ Gestione degli scarichi
- ☐ Gestione dello smaltimento rifiuti
- ☐ Stoccaggio e utilizzo di materiali pericolosi

Sono a carico del Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità e perciò escludendo ogni intervento, disposizione o suggerimento da parte della SILFIspa, tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale ottemperando a quanto previsto dalle norme vigenti. Il Fornitore dovrà porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative e gestionali e le cautele previste in materia ambientale, in modo da evitare che nel corso delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo per l'ambiente. Qualora nel corso delle attività emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, SILFIspa disporrà la sospensione dei lavori, ove si renda opportuna o necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità ai fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso spetterà al Fornitore solo una proroga del termine utile contrattuale.

Al termine dei lavori il Fornitore è tenuto a verificare che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano verificati inquinamenti del suolo e/o abbandono di rifiuti.

In particolare, il Fornitore, in qualità di produttore dei rifiuti delle aree a lui temporaneamente cedute, si impegna a provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti vigenti in tema di conferimento, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti generati dai lavori assegnati.

Il Fornitore si impegna inoltre affinché vengano utilizzati materiali a basso impatto ambientale, privi di componenti pericolosi e rispettosi dell'ambiente in modo tale da favorire il loro recupero.

Il Fornitore solleva SILFIspa da qualunque responsabilità derivante dalla mancata osservanza di suddette disposizioni.

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL FORNITORE PER IL PERSONALE

➤ PER TUTTI:

Il Fornitore deve assumersi tutte le responsabilità degli eventuali danni e sinistri che dovesse causare a persone, cose (tanto di SILFIspa che di terzi) o propri dipendenti nell'espletamento del servizio.

È fatto obbligo al Fornitore di munirsi di polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT) con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa medesima è condizione essenziale e, pertanto, ove il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il Contratto di affidamento si potrà immediatamente risolvere ad insindacabile giudizio di SILFIspa.

➤ PER I LAVORI :

Si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal Codice anche per l'esecuzione di lavori di particolare valore.

Prima dell'inizio delle attività, dovrà essere consegnata copia della Polizza di Copertura del rischio di responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO).

Resta inteso che nei compensi riconosciuti al Fornitore si intendono comprese anche le seguenti assicurazioni:

- ☐ oneri previdenziali del personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione dei lavori;
- ☐ assicurazione dei mezzi d'opera impiegati per l'esecuzione dei lavori (RCA);
- ☐ assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, con un massimale minimo unico di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Inoltre, resta inteso che la polizza deve prevedere, oltre alla copertura dei rischi previsti dalle presenti Condizioni, il risarcimento dei danni a terzi dipendenti di altre imprese e/o ditte, fornitori e consulenti.

E', invece, richiesto un massimale minimo di Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per i seguenti rischi:

- ☐ danni a mezzi sotto carico e scarico;
- ☐ danni a veicoli in sosta nell'area di esecuzione dei lavori;
- ☐ danni a condutture ed impianti sotterranei;
- ☐ danni causati da cedimento e franamento del terreno;
- ☐ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ☐ danni per lucro cessante;
- ☐ danni per lavori presso terzi;
- ☐ danni per incendio ed allagamento (ricorso vicini);
- ☐ danni ai beni di proprietà della SILFIspa durante l'esecuzione dei lavori;

- ❑ danni causati alle costruzioni ed alle cose situate nell'area dei lavori e che per natura (volume e peso) non possono essere rimosse.

ART 24. RISOLUZIONE - RECESSO

Si rinvia a quanto indicato in materia dal Codice e relativi eventuali allegati

ART 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In aggiunta alla disciplina sulla risoluzione prevista dalle presenti CGA di cui al precedente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c. SILFIspa potrà risolvere di diritto i rapporti con il Fornitore nei seguenti casi:

- reiterata e grave inosservanza del fornitore alle direttive del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore Lavori;
- qualora il Fornitore ricorra al subappalto senza autorizzazione di SILFIspa;
- qualora il Fornitore effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- cessione del contratto a terzi;
- qualora il totale cumulato delle penali applicate al Fornitore superi il 10% dell'ammontare netto del contratto;
- violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza;
- tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nel Fornitore o subappaltatore;
- frode o negligenza grave nella condotta dell'appalto;
- violazioni in merito alla tutela della riservatezza;
- violazioni in merito ai copyright;
- venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
- per i casi più gravi di inosservanza del Codice Etico e di Comportamento di SILFIspa;
- comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico del Fornitore dal modello di gestione;
- revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto al Fornitore.

E' fatto salvo il diritto di SILFIspa al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione di SILFIspa di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

ART 26. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per SILFIspa e per l'Affidatario presso le rispettive sedi legali.

Il Fornitore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a SILFIspa eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di SILFIspa.

Le comunicazioni di SILFIspa si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore alla data di ricezione del documento al domicilio.

ART 27. CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nell'esecuzione del presente Contratto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti) relativamente alla costituzione di un collegio consultivo tecnico.

ART 28. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita informativa allegata alla documentazione di gara.

Qualora l'esecuzione del Contratto comporti il trattamento, da parte dell'Affidatario, di dati personali per conto del Committente, l'Affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679 e si impegna a rispettare gli obblighi e le istruzioni ricevute dal Committente contenute all'interno del documento "Accordo di Nomina a Responsabile Esterno Trattamento Dati", nonché ogni ulteriore obbligo e/o istruzione ricevuta dal Committente per tutta la durata del trattamento effettuato.

ART 29. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'esecutore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da SILFIspa, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte da SILFIspa di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

È vietato effettuare riprese audiovisive o fotografiche all'interno dei luoghi di esecuzione del contratto. È altresì vietata ogni forma di loro diffusione, anche tramite social network.

L'esecutore si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da SILFIspa, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di custodia dei beni e locali all'interno dei quali è tenuto all'erogazione delle prestazioni.

Gli obblighi di cui sopra si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. L'esecutore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui sopra e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note e elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto, nonché riprese audiovisive e/o fotografiche.

In tali casi, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, SILFIspa risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussisteranno fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.

ART 30. BREVETTI INDUSTRIALI

Qualora la prestazione presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che al Committente dovrà essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse all'Appaltatore dal terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di SILFIspa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleva e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di SILFIspa.

La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui sopra; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da SILFIspa.

Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART 31. PROPRIETA' DEL SOFTWARE

SILFIspa acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, del codice sorgente, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. SILFIspa potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, modificare, estendere, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Committente che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

ART 32. COPYRIGHT

I materiali prodotti nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni o da esso derivati sono di proprietà di SILFIspa.

L'esecutore cede definitivamente, senza limiti temporali e territoriali, a SILFIspa tutte le prerogative di sfruttamento economico dei materiali prodotti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, SILFIspa potrà riprodurre, comunicare al pubblico con ogni mezzo di diffusione a distanza, mettere a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, distribuire, tradurre, modificare, elaborare, trasformare in tutto o in parte i materiali prodotti dall'esecutore in esecuzione del contratto.

In particolare, l'esecutore autorizza espressamente SILFIspa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 18 L. 633/194, alla realizzazione di opere derivate e al loro sfruttamento economico.

L'esecutore si assume ogni responsabilità relativa ai contenuti e garantisce di essere l'unico soggetto cui è imputabile la paternità dell'opera, sollevando sin d'ora SILFIspa da qualsiasi responsabilità che possa derivare dallo sfruttamento, in qualsiasi modalità, del materiale.

ART 33. REGISTRAZIONE

Le presenti CGA verranno registrate solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui alle presenti CGA soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

ART 34. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

Le presenti CGA entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della società: www.firenzesmart.it nell'apposita sotto-sezione **Società Trasparente**.